

ATTO N. DD 6699

DEL 05/12/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 377

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Installazione nuovi forni fusori”.

Comune: Carmagnola

Proponente: Teksid Aluminum s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Premesso che:**

In data 03/10/2022 (prot. CmTO n. 126535 del 03/10/2022) la Società **Teksid Aluminum s.r.l.** (di seguito denominata proponente) con sede legale in Carmagnola (TO) – Via Umberto II n. 20 e Partita IVA n. 08349600018 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della LR 40/98 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto denominato “*Installazione nuovi forni fusori*” in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:

- 8 “*impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno*”.

Con nota prot. n. 133539 del 10/10/2022, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

In data 12/09/2022, precedentemente alla presentazione dell'istanza di avvio della fase di verifica, il proponente ha presentato per il medesimo progetto, istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in essere.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie tecniche relative ai due procedimenti, fase di verifica di VIA e rilascio dell'AIA, sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 27/10/2022 e convocata con nota prot. n. 125887 del 30/9/2022 dal Nucleo AIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

**Dato atto che:**

*Stato di fatto*

Il proponente è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 262 -43532/2015 e s.m.i. per la seguente attività:

- Codice 2.5 b : *“Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e formatura di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli”.*

Lo stabilimento si trova in Via Umberto II n. 3/5 a Carmagnola all'interno di un comprensorio industriale posizionato a circa 100 m in direzione est dall'autostrada Torino – Savona.

Le aree confinanti con il sito sono prevalentemente ad uso agricolo e produttivo. Si registra la presenza di civili abitazioni poste tra 600 e 850 m dal fabbricato Unit 1 dove è prevista l'installazione dei due nuovi forni fusori.

Presso il sito si svolgono attività di produzione di getti in alluminio, destinati al successivo impiego nell'industria dell'automobile, mediante l'applicazione delle seguenti tecnologie:

- colata in forma permanente/semipermanente (SPM);
- colata in forma a perdere (Lost Foam);
- pressocolata;
- bassa pressione.

L'attuale capacità fusoria autorizzata è di 23,6 t/h.

*Stato di progetto*

Per rispondere ad esigenze produttive è prevista l'installazione di due nuovi forni fusori nell'area dedicata del Fabbricato Unit 1:

- Forno fusore 610: Potenzialità: 2.630 kW (1 bruciatore di mantenimento, di potenzialità pari a 630 kW e 2 bruciatori di fusione, ciascuno di potenzialità pari a 1.000 kW) - Capacità fusoria: 2 t/h;
- Forno fusore 611: Potenzialità: 2.630 kW (1 bruciatore di mantenimento, di potenzialità pari a 630 kW e 2 bruciatori di fusione, ciascuno di potenzialità pari a 1.000 kW) - Capacità fusoria: 2 t/h.

Le modifiche comportano l'incremento dell'attuale capacità di fusione dell'installazione di 4 t/h portandola così ad un valore di 27,6 t/h.

**Riscontrato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti istituzionali coinvolti:

- prot. n. 140186 del 26/10/2022 (ufficio acustica) della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CmTO;
- prot. n. 142039 del 28/10/2022 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CmTO (ufficio qualità dell'aria);
- prot. n. 50840 del 21/10/2022 dell'ASL TO 5 - SC Igiene e Sanità Pubblica con il quale, in relazione all'incremento delle emissioni in atmosfera, vengono richiesti fundamentalmente interventi di compensazione mediante piantumazione di alberi;

In sede di conferenza dei servizi anche il Comune di Carmagnola ha richiesto interventi compensativi proponendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici scolastici.

**Considerato che:**

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista della pianificazione territoriale**

L'area oggetto dell'intervento è un'area a destinazione produttiva, classificata dal PRGC del Comune di Carmagnola come "Area per impianti produttivi consolidati senza evidenza di fenomeni di dissesto.

L'area produttiva nella quale si inserisce l'attività è classificata come Ambito produttivo di I livello dal Piano di PTC2 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011.

Parte dell'area est dello stabilimento è gravata da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 Comma 1 lettera c) "c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Ai sensi del DPR n. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" per la tipologia di interventi previsti non è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

**2. dal punto di vista progettuale ed ambientale**

Il coordinamento con la procedura per il rilascio dell'AIA ha consentito di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto ed i potenziali impatti derivanti dallo stesso.

Le nuove attività in progetto si vanno ad inserire in un ampio ed articolato stabilimento per il quale, con l'AIA in essere, sono già state individuate le più idonee prescrizioni e condizioni a cui il soggetto titolare deve attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

Le modifiche in progetto non comportano l'introduzione di nuovi processi produttivi ma rientrano in un piano di sostituzione di forni obsoleti con forni più efficienti in termini di consumi e di produttività che ha interessato lo stabilimento fin dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA del 22/12/2015.

L'utilizzo di forni di taglia minore permette infatti una maggior flessibilità produttiva che si traduce anche in "migliori prestazioni ambientali" dello stabilimento.

In generale è stato dato atto di una corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intendono adottare, anche in relazione alle modifiche previste, per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura e puntualmente riverificate nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'AIA in itinere.

*Fase di cantiere*

Non si evidenziano criticità in tal senso; per rendere l'area pienamente funzionale saranno sufficienti modesti interventi di riorganizzazione mediante adeguamenti delle reti tecnologiche funzionale all'installazione dei nuovi forni all'interno di capannoni esistenti senza la necessità di occupazione di nuove aree.

#### *Gestione rifiuti*

Le aree destinate alla gestione dei rifiuti prodotti, le caratteristiche delle stesse e la loro gestione in regime di deposito temporaneo rimarranno sostanzialmente invariate.

#### *Emissioni in atmosfera/Qualità dell'aria*

Le valutazioni svolte da parte dell'ufficio qualità dell'aria della CmTO hanno messo in evidenza come l'aumento dei valori emissivi di polveri ed NOx, calcolati in modo cautelativo, non comporti un impatto significativo sulla qualità dell'aria della zona.

I risultati del monitoraggio periodico delle emissioni in atmosfera (polveri, Co ed NOx) hanno portato all'attenzione in fatto che i valori di concentrazione misurati risultano sempre inferiori ai valori limite definiti e prescritti nell'AIA.

Per quanto riguarda l'emissione di CO<sub>2</sub>, direttamente correlabile con il consumo di combustibile, si evidenzia che, dall'analisi dei report ambientali, complessivamente lo stabilimento ha in corso un processo per rendere energeticamente più efficiente la produzione. Dal 2018 al 2021 l'andamento dei consumi di metano si è ridotto del 27 % ed anche l'indicatore dei consumi di metano per tonnellata di alluminio fuso si è ridotta del 17 %.

Rispetto alla situazione del 2015, con capacità fusoria autorizzata di 29,7 t/h e potenza termica dei forni da 41,2 MW, lo stabilimento passerà 27,6 t/h di capacità fusoria e 35,4 MW di potenza termica.

Il trend è dunque di un miglioramento generale, comprese le emissioni in atmosfera. Anche il "piano di adeguamento" delle formatrici anime si inserisce in un'ottica di miglioramento generale dello stabilimento.

#### *Acque reflue, gestione acque meteoriche*

Non si ravvisano modifiche dal punto di vista della gestione degli scarichi e delle acque meteoriche, da superfici scolanti e non, e dunque vengono confermati gli intendimenti tecnici e gestionali che hanno portato al rilascio dell'attuale provvedimento autorizzativo.

#### *Rumore*

Il sito in esame ricade in Classe VI "Aree esclusivamente industriali", mentre l'area confinante ricade in Classe V, "Aree prevalentemente industriali".

I recettori individuati ricadono invece in Classe III "Aree di tipo misto".

Sulla base della relazione previsionale di impatto acustico redatta conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" non si riscontrano particolari criticità in merito all'impatto acustico dello stabilimento nella configurazione di progetto.

Come prescrizione AIA è già stata inserita la richiesta di una verifica strumentale post-operam entro i successivi 60 gg dal completamento delle modifiche.

#### *Traffico e viabilità*

Dal punto di vista logistico l'area è facilmente accessibile da diverse importazioni dirette viarie (Autostrada Torino - Savona, SP 129, SR 20, SS 393 ed SP 661). Tale viabilità è da ritenersi sufficientemente articolata

per poter assorbire il traffico indotto derivante dalla realizzazione del progetto. Si consideri in ogni caso che la capacità potenziale dell'installazione rimarrà comunque al di sotto della capacità autorizzata in sede di riesame dell'AIA nel 2015.

**Ritenuto che:**

L'attivazione dei due nuovi forni si inserisce in un contesto virtuoso di miglioramento delle performance ambientali dello stabilimento.

In generale le modifiche previste allo stabilimento non determinano significativi effetti ambientali aggiuntivi o differenti rispetto alla situazione in essere sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate; ciò in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali già individuate ed in relazione alle ulteriori prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Integrata Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

Sulla base dell'istruttoria tecnica svolta non si ravvisano criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA.

**Considerata inoltre** l'applicazione delle migliori tecniche disponibili ed il processo di costante miglioramento delle performance ambientali intrapreso dallo stabilimento nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, e valutato che l'intervento in oggetto non comporta un impatto significativo sulla qualità dell'aria.

Le eventuali misure compensative, richiamate nel parere della ASL TO5 e ribadite dal Comune di Carmagnola in sede di Conferenza dei Servizi, potranno pertanto, eventualmente, essere oggetto di accordi tra i soggetti interessati..

**Ritenuto pertanto** di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto delle condizioni ed adempimenti elencati in dettaglio nel dispositivo del presente provvedimento.

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi svolta in data 27/10/2022 ed i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, **di escludere** ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i ed art. 10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto presentato in data 03/10/2022 denominato “*Installazione nuovi forni fusori*” dalla Società **Teksid Aluminum s.r.l.** con sede legale in Carmagnola (TO) – Via Umberto II n. 20 e Partita IVA n. 08349600018 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto di seguito specificato:

### Condizioni per la realizzazione dell'intervento

1) Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 03/10/2022 ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di inizio della fase di esercizio dello stabilimento secondo le previsioni di progetto con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno eventualmente ulteriormente prescritte in sede autorizzativa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

### Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto.

## AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale “*il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza*”. In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per

la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle eventualmente contenute nel presente atto ed in quelli successivi.

Il mancato rispetto delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.*

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 05/12/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E  
VIGILANZA AMBIENTALE)  
Firmato digitalmente da Claudio Coffano